



Decreto n° 0261 / Pres.

Trieste, 23 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6, CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 APRILE 2004, N. 0121/PRES.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/12/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 23/12/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 23/12/2013

Premesso che l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese, e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata", e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'articolo 12 (Requisiti dei beneficiari) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda di acquisto o di locazione in regime di edilizia convenzionata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2446 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 12 del regolamento concernente l'edilizia convenzionata:

- a) consentire la presentazione della domanda di contributo anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;
- b) consentire la presentazione della domanda di contributo anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

Ritenuto di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n.6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres." al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

Visto l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -